COMUNE DI CANTELLO
PROVINCIA DI VARESE
AREA AFFARI GENERALI
segreteria@comune.cantello.va.it

COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL

SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

01.03.2015-28.2.2018

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, intendendo tutte le attività svolte dagli iscritti al Registro ex artt. 108 e segg. del D. Lgs. n. 209/2005 e in particolare:

- analisi delle polizze esistenti e valutazione delle opportune coperture assicurative valutando le soluzioni maggiormente efficaci ed economiche relativamente alle esigenze dell'Ente;
- il servizio di assistenza, consulenza e gestione del programma assicurativo;
- l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi cui l'Ente è soggetto;
- il supporto tecnico specialistico all'Ente nell'espletamento delle procedure di gara, dalla predisposizione dei capitolati fino all'eventuale valutazione delle offerte;
- l'assistenza nella gestione tecnica ed amministrativa dei contratti e loro aggiornamento in relazione alle esigenze assicurative dell'Ente;
- l'avviso dei premi in scadenza;
- l'assistenza: nella trattazione dei sinistri occorsi durante il periodo contrattuale nonché per quelli pendenti alla data di conferimento dell'incarico curando il corretto e tempestivo pagamento da parte delle compagnie assicuratrici degli indennizzi dovuti; nella gestione dei sinistri, anche nel caso in cui l'Ente dovesse trovarsi nella veste di danneggiato oltre all'invio dei report periodici sull'andamento dei sinistri;
- supporto formativo del personale dell'Ente che collabora alla gestione dei contratti assicurativi.

ARTICOLO 2 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

L'attività prestata dal mediatore assicurativo non comporta alcun onere finanziario diretto a carico dell'azienda ma è remunerata, secondo consuetudine, con una provvigione determinata sui premi assicurativi a carico delle Compagnie Assicuratrici.

La provvigione è calcolata applicando le percentuali indicate dal broker in sede d'offerta ai premi imponibili richiesti dalle compagnie assicuratrici per la stipula dei contratti di assicurazione.

La percentuale della provvigione dovrà sempre essere indicata in ogni procedura di selezione del contraente per la stipula di polizze assicurative.

Nessun compenso spetta al broker nel caso in cui l'Ente ritenga di non procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o le relative gare non abbiano buon esito.

Ai soli fini della determinazione degli elementi (es. cauzione provvisoria, definitiva…) legati all'entità del rapporto contrattuale, si stima in euro 10.500,00 il valore totale dell'appalto.

ARTICOLO 3 - **DURATA**
L'incarico avrà la durata di anni 3 (tre) con decorrenza dalla data di conferimento. L'incarico potrà essere prorogato per un massimo di mesi 6 (sei) per garantire il supporto tecnico specialistico all'Ente nell'espletamento di procedure di gara per l'affidamento di eventuali servizi assicurativi in scadenza.

ARTICOLO 4 - **SITUAZIONE ASSICURATIVA**
L'azienda ha attivato le coperture assicurative seguenti, delle quali sono indicati i principali elementi caratteristici:

Polizza	Compagnia – Agenzia	Scadenza premio	Premio lordo
Incendio	REALE MUTUA – Agenzia Minesi Marco di Legnano	31.12.2015	€ 2.830,00
Infortuni	UNIPOLSAI – Agenzia ARDB di Roncoroni e Delpoio -Varese	31.12.2015	€ 1207,00
Kasko	UNIPOLSAI – Agenzia ARDB di Roncoroni e Delpoio -Varese	31.12.2015	€ 1200,00
LM auto	UNIPOLSAI – Agenzia ARDB di Roncoroni e Delpoio -Varese	31.12.2015	€ 3.533,44
Furto e rapina	REALE MUTUA – Agenzia Minesi Marco di Legnano	31.12.2015	€ 500,00
Elettronica	UNIPOLSAI – Agenzia ARDB di Roncoroni e Delpoio -Varese	31.12.2015	€ 890,00
Responsabilità Civile (in corso di affidamento)	GENERALI INA ASSITALIA Agenzia di Varese	31.12.2015	€ 20.000,00

ARTICOLO 5 - **PRESTAZIONI RICHIESTE**
Il broker si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione, attività di supporto in materia assicurativa ed in particolare le seguenti prestazioni che si elencano in forma indicativa e non esaustiva:
- analisi e valutazione dell'efficacia ed economicità delle coperture esistenti, per eventuali aggiornamenti e revisioni necessarie in seguito a cambiamenti normativi, evoluzione del mercato assicurativo, indirizzi giurisprudenziali in materia e mutate esigenze dell'Ente;
- individuazione, analisi e valutazione dei rischi connessi all'attività dell'Ente**,** definizione dei capitolati di polizza relativi ai vari tipi di assicurazione;
- assistenza in tutte le fasi delle procedure di gara per la stipula delle coperture assicurative che l'Ente riterrà di indire, dalla predisposizione di capitolati speciali d'appalto, eventuali indagini di mercato, assistenza nella definizione dei criteri e successiva valutazione delle offerte tecniche;
- valutazione e rilascio di pareri delle garanzie assicurative prestate da terzi a favore dell'Ente;
- aggiornamento tempestivo delle novità legislative o di pronunce giurisprudenziali e relativa valutazione dell'impatto sulla gestione delle polizze dell'Ente;
- mediazione e assistenza, durante le fasi della trattazione dei sinistri attivi e passivi;

- controllo formale e sostanziale dei contratti assicurativi, per la verifica della rispondenza con i capitolati speciali predisposti, prima della sottoscrizione da parte dell'Ente;
- trasmissione all'Ente delle polizze, appendici e ricevute emesse dalla Compagnie assicuratrici, debitamente quietanzate;
- trasmissione semestrale della situazione sinistri relativamente alle polizze stipulate, analisi dell'andamento storico dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi ed elaborazione di opportune strategie per diminuire la sinistrosità;
- assistenza agli uffici comunali competenti nella denuncia dei sinistri e nella successiva trattazione con le compagnie di assicurazione con l'obbligo, in caso di richiesta espressa da parte dell'Ente di specifica analisi su singolo sinistro;
- assistenza nella gestione ordinaria delle polizze: segnalazione scadenze, pagamento dei premi, segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze, segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti e modalità per le relative risoluzioni;
- consulenza telefonica immediata per qualsiasi problematica in campo assicurativo;
- assistenza diretta, anche con specifici incontri presso l'Ente, per la discussione e la trattazione di sinistri o di altri quesiti di particolare rilevanza;
- trattative con periti e liquidatori al fine di raggiungere la congruità delle somme liquidate;
- eventuale formazione e aggiornamento in materia assicurativa destinati al personale dell'Ente addetto alla gestione delle polizze assicurative.

ARTICOLO 6 - **PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI**

Il broker dovrà trasmettere all'Ente i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi almeno 30 giorni prima delle scadenze indicate nelle relative polizze.
L'Ente provvederà al pagamento del premio assicurativo per il tramite del broker, che concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso.
Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio alla compagnia di assicurazione entro i termini indicati dalle polizze assicurative, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.
Tali disposizioni dovranno essere riportate in tutti i capitolati speciali e quindi in tutte le polizze sottoscritte dall'azienda.
Il broker dovrà comunicare il conto dedicato per il servizio reso all'Ente, al fine di ottemperare alla previsione dell'articolo 3 della Legge 136/2010, ovvero, dichiarare d'incassare i premi per il tramite del proprio conto separato di cui all'articolo 117 del Codice delle assicurazioni (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), identificato quale conto "dedicato" ai sensi della predetta disposizione normativa.

ARTICOLO 7 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO ED OBBLIGHI DELLE PARTI.

L'Ente autorizza il broker a trattare in sua vece per la stipula di tutte le polizze assicurative.
Il broker si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta, restando esplicitamente convenuto che la decisione finale spetta unicamente all'Ente.
Il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Ente né può impegnare l'Ente se non preventivamente autorizzato.
La stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza dell'Ente.
Il broker si impegna altresì al rispetto dei seguenti obblighi, assumendosi la piena responsabilità in caso di inadempienza:
1. esecuzione dell'incarico in oggetto secondo i contenuti del presente capitolato speciale d'appalto con diligenza e nell'esclusivo interesse dell'Ente;
2. trasparenza nei rapporti con le Compagnie di assicurazione che risulteranno aggiudicatarie dei contratti assicurativi;
3. obbligo di mettere a disposizione dell'Ente ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
4. Il Broker deve utilizzare il conto dedicato, indicato al precedente art. 6, per tutte le transazioni finanziarie connesse direttamente o indirettamente con l'esecuzione del contratto, in ottemperanza

alle disposizioni dell'art. 3 L. 136 del 13/08/2010. Il mancato rispetto di tale disposizione comporterà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 3 della L. 136 del 13/08/2010;
5. Il Broker non potrà subappaltare, nemmeno parzialmente, l'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato, pena la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. Inoltre, il broker si obbliga a comunicare immediatamente all'Ente eventuali subcontraenti al fine di eseguire i controlli di cui al comma 9 dell'art. 3 L. 136 del 13/08/2010;
6. Il Broker s'impegna a dare immediata comunicazione all'Ente ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Varese della notizia dell'inadempimento di un proprio subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
L'Ente si impegna ai seguenti obblighi:
1. inserire in ciascun capitolato speciale d'appalto la provvigione da remunerare al broker incaricato per il tramite delle Compagnie d'assicurazione;
2. comunicare alle Compagnie che l'incarico di gestione del contratto assicurativo e delle relative polizze è affidato al broker, il quale è deputato a tenere i rapporti inerenti lo stesso per conto dell'Ente.

ART. 8 - **RESPONSABILE DEL SERVIZIO**
In sede di presentazione dell'offerta, con le modalità previste nel disciplinare, il concorrente dovrà indicare:
- un responsabile del servizio oggetto del presente capitolato, avente adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio; il responsabile del servizio avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio;
- le fasce orarie di presenza ordinaria del responsabile e le modalità per il suo reperimento e contatto da parte dell'Ente in caso di urgenza;
- un sostituto del responsabile che opererà in caso di eventuale assenza di quest'ultimo; il sostituto dovrà comunque possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.

ART. 9 – **RESPONSABILITA' DEL BROKER**
Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare a far stipulare, modificare o integrare ai responsabili competenti dell'Ente, qualora questi non fossero rispondenti alle reali esigenze di copertura dei rischi legati all'attività dell'Ente; il broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente, non adempia nei termini alle richieste di coperture assicurative e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi e/o uffici dell'Ente competenti.
Il broker risponde dei danni causati nell'espletamento del servizio di cui al presente capitolato anche se rilevati dopo la scadenza del contratto.
A garanzia di quanto sopra previsto il broker dovrà essere in possesso di una adeguata polizza per la responsabilità civile professionale.

ART. 10 - **GARANZIE**
Il soggetto offerente dovrà produrre una garanzia provvisoria all'espletamento della gara pari al 2% del valore stimato a base di gara (€ 210,00) indicato in euro 10.500,00 mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari a ciò autorizzati, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'articolo 75 del Codice dei Contratti.
Tale somma sarà svincolata al termine delle operazioni di gara, ad eccezione della ditta aggiudicataria che vedrà restituita tale somma solo dopo la presentazione della cauzione definitiva.
Il soggetto aggiudicatario dovrà fornire apposita garanzia definitiva prima della stipula del contratto, in applicazione dell'art. 113 del Codice dei Contratti, a titolo di garanzia del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, pari al 10% del valore contrattuale definitivo calcolato in riferimento agli aggi richiesti sui premi delle polizze in essere al 1 febbraio 2015 (inclusa la RC). La garanzia fidejussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente.

Il soggetto aggiudicatario dovrà inoltre essere in possesso di polizza assicurativa della responsabilità civile per le negligenze o errori professionali di cui agli articoli 110 e 112 D. Lgs. 209/2005 con i massimali ivi previsti (persona fisica e società).

ART. 11- STIPULA DEL CONTRATTO
L'aggiudicatario si impegna a stipulare il contratto (vedi schema di lettera di incarico), entro il termine preventivamente comunicato dall'Ente. A tale scopo si impegna inoltre a presentare in tempo utile la documentazione necessaria a seguito di espressa richiesta da parte del competente ufficio dell'Ente. Eventuali spese saranno a totale carico del Broker aggiudicatario.

ART. 12 - **RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**
In caso di gravi e reiterati episodi di inadempimento troveranno applicazione le disposizioni degli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile. Costituisce ulteriore causa di risoluzione di diritto del contratto, ex art. 1456 C.C., la cancellazione o la sospensione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs 209 del 7 settembre 2005.
In caso di risoluzione all'aggiudicatario saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell'inadempimento degli impegni contrattuali.
In caso di risoluzione del contratto è in facoltà dell'Ente affidare l'esecuzione del servizio al concorrente che segue in graduatoria.

ART. 13 - **CESSIONE DEL CONTRATTO**
E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto.

ART. 14 - **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**
Il Responsabile del procedimento è il responsabile dell'area affari generali.

ART. 15 - **DISPOSIZIONI PARTICOLARI**
L'aggiudicatario ha l'obbligo di comunicare all'Ente ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'Amministrazione e/o la rappresentanza della stessa, ferma restando la facoltà dell'Ente di risolvere, in tale ipotesi, il contratto.

ART. 16 - **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali relativi ai soggetti partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con l'ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per il tempo necessario alla gara. Si fa rinvio agli artt. 7 e 10 del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.

ART. 17 - **OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA**
E' fatto obbligo all'aggiudicatario di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo se non dietro preventivo consenso da parte dell'Ente. In particolare l'aggiudicatario dovrà:
- mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, le informazioni, ed altro materiale;
- non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale.
L'Ente autorizzerà esclusivamente l'utilizzo ed il trattamento dei dati, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003.

ART. 18 - **FORO COMPETENTE**
Il foro del Tribunale di Varese è competente per le controversie giudiziarie che dovessero sorgere in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto.

ART. 19 - **NORMA DI RINVIO**
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, il rapporto s'intende regolato dalle norme privatistiche e pubblicistiche disciplinanti il contratto di appalto, che si intendono qui riportate per intero.

Per accettazione integrale
del Capitolato Speciale d'Appalto

FIRMA

apporre firma digitale